
Mediazione: ADR Piemonte

Pubblicato sulla G.U. n. 7 del 10/01/2025 il [D.lgs n. 216 del 27 dicembre 2024](#), che integra e corregge il decreto legislativo n. 149/2022 in materia di mediazione e negoziazione assistita. Tra le principali novità l'estensione della durata massima della procedura di mediazione a sei mesi, prorogabile per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi; nei casi in cui la mediazione è demandata dal giudice, la proroga di tre mesi è consentita solo per una volta.

Pubblicato sulla G.U. n. 255 del 31/10/2023 il [D.M. n. 150/2023](#) che disciplina, tra l'altro, le [indennità di mediazione](#) da corrispondere al momento del deposito della domanda e dell'adesione per il primo incontro, che è già incontro effettivo ai sensi della Riforma Cartabia in vigore dal 30/06/2023.

ADR PIEMONTE



**LE CAMERE DI COMMERCIO
PER LA MEDIAZIONE**

Iscritta al n.30 del Registro degli Organismi di mediazione del Ministero della Giustizia e al n. 391 dell'Elenco degli Enti di formazione per mediatori del Ministero della Giustizia, ai sensi del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e dei relativi decreti di attuazione.

ADR PIEMONTE è l'Organismo di mediazione delle Camere di commercio piemontesi, iscritto al n.30 del [Registro degli Organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia](#).

Svolge in forma associata i servizi di mediazione per le Camere di commercio di Torino, Alessandria-Asti, Cuneo e Monte Rosa Laghi Alto Piemonte (Biella-Vercelli, Novara e Verbano Cusio Ossola), con sedi presso ogni Camera.

LA MEDIAZIONE

La mediazione è una procedura di risoluzione delle controversie civili e commerciali alternativa al giudizio ordinario o arbitrale ed è normata dal [D.lgs 28/2010](#) e dal [DM 150/2023](#).

È una procedura **informale e riservata** che permette a due o più parti, attraverso l'intervento di un mediatore, di raggiungere la soluzione che ritengono più appropriata e reciprocamente vantaggiosa per porre fine al conflitto che le riguarda.

Il mediatore è un soggetto terzo, imparziale, indipendente ed esperto in tecniche di comunicazione e di conciliazione, iscritto in un [Elenco presso il Ministero della Giustizia](#) previa verifica dei requisiti richiesti dalla legge. Non è un giudice né un arbitro e non impone alcuna decisione, ma ha il compito di assistere le parti e i loro legali nella ricerca della migliore soluzione alla controversia in corso.

>> [Elenco dei mediatori di ADR Piemonte](#)

La conclusione dell'accordo è quindi rimessa alla volontà delle parti, che sono libere in qualsiasi momento di ritirarsi dal tentativo o di non concludere l'accordo.

L'accordo raggiunto in mediazione viene formalizzato in un **verbale a cui è attribuita efficacia di titolo esecutivo**, al pari di una sentenza.

Non è esclusa la possibilità di rivolgersi comunque al giudice ordinario, o all'arbitrato, in caso di insuccesso del tentativo.

La mediazione è obbligatoria:

- **prima di avviare una causa in alcune materie indicate dalla legge:**
 - condominio
 - diritti reali
 - divisione
 - successioni ereditarie
 - patti di famiglia
 - locazione
 - comodato
 - affitto di aziende
 - risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria
 - risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
 - contratti assicurativi, bancari e finanziari
 - inadempimenti contrattuali dovuti al rispetto delle misure di contenimento disposte durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19
 - associazione in partecipazioni
 - consorzio
 - franchising

-
- opera
 - rete
 - somministrazione
 - Società di persone
 - subfornitura
 - **su ordine del Giudice**, quando in corso di causa viene disposto il tentativo di mediazione
 - quando sia prevista da una [clausola nel contratto o nello statuto](#)

La mediazione può comunque essere scelta volontariamente anche in tutte le altre controversie su diritti disponibili prima di iniziare una causa, giudiziaria o arbitrale, per cercare di evitarla.

I vantaggi della mediazione:

- **tempi ridotti** rispetto al processo ordinario: la procedura di mediazione si conclude entro 6 mesi dal deposito dell'istanza (prorogabili di 3 mesi in 3 mesi con accordo scritto delle parti), ma può anche essere sufficiente un solo incontro
- **costi contenuti** e predeterminati in base ad un [tariffario](#)
- efficacia di **titolo esecutivo** dell'accordo raggiunto in mediazione
- [credito d'imposta](#) fino a 600 euro per le spese di mediazione sostenute
- **esenzione dall'imposta di registro** entro il valore di 100mila euro
- **riservatezza**: sia le parti che il mediatore sono tenuti per legge a non rivelare alcuna informazione ottenuta nel corso della procedura

I costi della mediazione

Ai sensi dell'art. 28 del [DM n. 150/2023](#), per il primo incontro le parti sono tenute a versare all'Organismo di mediazione un importo a titolo di indennità che comprende le spese di avvio e le spese di mediazione comprendenti il compenso per il mediatore, secondo la seguente tabella:

Valore della lite	Spese di avvio per ciascuna parte (mediazioni volontarie)
Fino a € 1.000,00	€ 40 (+ IVA)
da € 1.001,00 a € 50.000,00	€ 75 (+IVA)
oltre € 50.001,00 e indeterminato/indeterminabile	€ 110 (+IVA)

Valore della lite	Spese di mediazione per ciascuna parte (mediazioni volontarie)
Fino a € 1.000,00 e indeterminato/indeterminabile basso	€ 60 (+ IVA)
da € 1.001,00 a € 50.000,00 e indeterminato/indeterminabile medio	€ 120 (+IVA)

oltre € 50.001,00 e indeterminato/indeterminabile alto

€ 170(+IVA)

Sono altresì dovute le spese vive documentate.

In base all'esito del primo incontro, potrebbero essere dovute ulteriori spese in conformità al DM 150/2023, per le quali si rimanda al seguente [tariffario](#).

- [Come attivare un procedimento di mediazione](#)
- [Energia elettrica e gas](#)
- [Telecomunicazioni](#)
- [Modulistica e Regolamento](#)
- [Corsi di formazione](#)
- [Sportelli](#)

Stampa in PDF

[PDF](#)

Ultima modifica

Gio 08 Gen, 2026

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Average: 4 (7 votes)

Rate
